



Tribunale di Perugia
Terza Sezione Civile
- Ufficio Fallimentare -

DECRETO DI OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO

- ART. 180 L.F. -

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Teresa Giardino -Presidente rel.

dott.ssa Stefania Monaldi -Giudice

dott.ssa Elena Stramaccioni -Giudice

Vista la domanda di concordato preventivo presentata in data 4.1.2021 (a seguito di domanda "in bianco" dell'8.7.2020) dalla società TIBER LAMIERE S.R.L. (C.P. n. 13/2020) cod. fisc. 03415390545 , con sede in Città di Castello, Via F.M. Cipriani 6;

Esaminati gli atti ed i documenti di causa;

Udita la relazione del Giudice delegato;

Letto il motivato parere favorevole ex art. 180 L.F. depositato il 31.1.2022 dal Commissario Giudiziale;

Sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza del 25.2.2022;

Teresa Giardino





P.Q.M.

OMOLOGA

il concordato preventivo proposto dalla società TIBER LAMIERE S.R.L. (C.P. n. 13/2020) cod. fisc. 03415390545 , con sede in Città di Castello, Via F.M. Cipriani 6;

RIMETTE

Al G.D. la nomina dei membri del comitato dei creditori su istanza del C.G.

DISPONE

che la società e gli organi della procedura si dovranno attenere alle seguenti disposizioni esecutive:

- il legale rappresentante amministrerà la società seguendo le linee guida dettate dal piano che sostiene la proposta e che viene omologato con essa, sotto la sorveglianza continuativa del Commissario Giudiziale;
- entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, la Società Debitrice provvederà a formare l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e dei titoli di prelazione e/o prededuzione, da consegnare al C.G., che provvederà a depositarlo in Cancelleria. Detto elenco dovrà essere comunicato a cura della Debitrice a tutti i creditori con avvertimento che, ove non ne condividessero le determinazioni, sia in punto di quantum che di qualificazione del credito, dovranno promuovere ordinari giudizi di cognizione di accertamento del credito, con l'ulteriore avvertimento che al pagamento si procederà in base a piani di riparto che non saranno loro comunicati e che verranno depositati in Cancelleria;
- per le eventuali vendite, transazioni ed ogni altro atto di straordinaria amministrazione, provvederà il legale rappr.te p.t. delle Società previa acquisizione del parere del C.G. e con l'autorizzazione espressa dei componenti del C.d.C., dandone informazione al G.D.;
- la legittimazione ad agire o a resistere in giudizio appartiene alla Società ma prima di agire o resistere in giudizio, il legale rappr.te dovrà informarne il G.D. previa acquisizione del parere del C.G.;
- i canoni, al netto delle spese "di sopravvivenza" della società, da destinare al pagamento dei creditori ante concordato, così come le somme ricavate dalla





cessione di azienda, dovranno essere versati nel conto della Procedura ed i prelievi ai fini esecutivi saranno vincolati al visto preventivo del C.G.;

- ogni 6 mesi dalla data di pubblicazione del presente Decreto, il legale rappr.te della Società redigerà un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato da una situazione contabile economica e finanziaria di periodo. Nel rapporto dovrà essere indicato e giustificato ogni significativo scostamento tra gli effettivi risultati di periodo e quelli prefigurati nel piano industriale concordatario. Detto rapporto, unitamente all'estratto del conto corrente intestato alla procedura, andrà trasmesso al C.G. e al C.d.C., per le eventuali motivate osservazioni. Copia del rapporto con il parere\osservazioni del cdc e del C.G. verrà da questi ultimi depositato in Cancelleria ed inserito nel fascicolo d'ufficio. Altra copia del rapporto andrà altresì pubblicata, assieme alle eventuali osservazioni e\o pareri del C.G. e del C.d.C., all'Ufficio del Registro delle Imprese;

-al fine di consentire l'espressione del menzionato parere il C.G. è autorizzato ad effettuare in ogni momento ogni più opportuno controllo sull'attività inerente la continuità diretta con facoltà di accesso alla contabilità ed ai libri sociali della ricorrente;

- il C.G. sorveglierà l'andamento del piano concordatario e terrà informato il C.d.C. e il G.D. di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, informando questi ultimi dell'iniziativa loro riservata ai sensi dell'art.186 L.F. in caso di rilevanti inadempimenti;

- il legale rappr.te della Società dovrà tempestivamente ripartire tra i creditori le somme via via realizzate sulla base di appositi piani di riparto vistati dal C.G. conformemente al piano concordatario, nei tempi e modi in esso stabiliti, e nel rispetto della graduazione dei crediti, riferendo in ordine alle ragioni che inducano a qualsiasi ritardo rispetto alla proposta; il C.G. procederà quindi tempestivamente alla pubblicazione dei piani di riparto ed alla loro comunicazione ai creditori;

- entro 30 giorni dalla data di completamento di tutte le operazioni previste dal piano, il legale rappr.te della Società Debitrice depositerà in Cancelleria il rendiconto della attività compiuta ove si dovrà dare conto dell'avvenuta soddisfazione dei creditori concordatari; conformemente al piano, unitamente alla





documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori;

-il C.G. provvederà conseguentemente ad inoltrare copia ai creditori a mezzo pec., avvisandoli che possono presentare eventuali osservazioni, entro 15 giorni, all'indirizzo p.e.c. della procedura e all'attenzione del C.G.;

-Il C.G. entro 30 giorni dal ricevimento del rendiconto depositerà il proprio parere in ordine alla effettuata esecuzione del concordato al Giudice Delegato nonche' eventuali osservazioni pervenute dai creditori;

-il Giudice Delegato emetterà il provvedimento di presa d'atto e di archiviazione; Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito ivi comprese la comunicazione alla ricorrente, al P.M. al registro delle imprese e al C.G., che provvederà alla comunicazione ai creditori e a curare la pubblicità indicata nell'art. 17 l. fall.

Così deciso in Perugia, 25.3.2022

Il Presidente est.

dott.ssa Teresa Giardino

ESTRATTO
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
ELABORATO TELEFONICAMENTE
Perugia, 25/03/2022
IL CANCELLIERE
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Dott.ssa Sabrina Giommetti)

